



COMUNE DI SANTADI
Provincia del Sud Sardegna
P.zza Marconi, 1
Tel. 0781.94201 – Fax 0781.941000

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI
ALUNNI CON DISABILITA' - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. DI I°
GRADO. L.R. N. 9/2006, ART. 73 e SS.MM.II
ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022.**

CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 85312000-8 Servizi sociali
Categoria Sardegna CAT AL 96 Servizi sociali

C.I.G. 8004386449

SOMMARIO:

Art.	Titolo	Pag.
	SOMMARIO	2
1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.	DESTINATARI DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	3
3.	FINALITÀ DEL SERVIZIO	3
4.	DURATA DELL'APPALTO	3
5.	IMPORTO DELL'APPALTO	3
6.	ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO	4
7.	PERSONALE E PRESTAZIONI	4
8.	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E OBBLIGHI ASSICURATIVI	7
9.	ONERI DELL'APPALTANTE	7
10.	ASSICURAZIONI	8
11.	MODALITÀ DI PAGAMENTO	8
12.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
13.	VALIDITÀ DELL'OFFERTA	10
14.	PENALITÀ	10
15.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
16.	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	12
17.	CAUZIONE	12
18.	SUB APPALTO	12
19.	CONTROVERSIE	12
20.	PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI SPESE, IMPOSTE E TASSE	12
21.	COSTITUZIONE IN MORA	13
22.	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	13
23.	SPESE, IMPOSTE E TASSE	13
24.	RINVIO	13

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura del Servizio di Supporto Organizzativo del servizio di istruzione in favore degli alunni con disabilità di cui all'art. 3 della L. n. 104/ 1992, frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Santadi.

Articolo 2. DESTINATARI DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Sono destinatari del servizio gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Santadi, in possesso della certificazione di handicap rilasciata dal Servizio Sanitario competente ai sensi della legge n.104/1992, art. 3, e che necessitano, per perseguire l'integrazione scolastica, in aggiunta al personale docente, dell'affiancamento di personale educativo specializzato durante la frequenza scolastica.

Il servizio dovrà essere svolto nelle sedi scolastiche presso cui risultano inseriti gli alunni beneficiari degli interventi.

Si prevede comunque la possibilità di impiegare il personale addetto al servizio per attività analoghe, programmate dall'Istituto Scolastico, da effettuarsi in altre sedi (es. visite didattiche, manifestazioni sportive, attività ludico/ricreative...), solo previa autorizzazione del Servizio Sociale Comunale.

Articolo 3. FINALITA' DEL SERVIZIO

Le finalità che il Servizio in oggetto intende perseguire sono:

- Garantire il diritto allo studio dell'alunno disabile come stabilito dall'art. 34 della Costituzione;
- Promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale, dell'apprendimento, della comunicazione e della socializzazione;
- Contenere e ridurre i processi di emarginazione;
- Migliorare la qualità della vita del soggetto disabile incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- Favorire l'integrazione scolastica e le relazioni sociali;
- Promuovere una reale integrazione del diversamente abile nei diversi cicli di istruzione.

Articolo 4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto coprirà gli Anni Scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato secondo il calendario scolastico vigente per ciascun Anno Scolastico di riferimento e che sarà trasmesso all'aggiudicatario prima dell'avvio di ogni anno.

E' comunque prevista l'interruzione del servizio nei periodi di chiusura delle scuole.

Nei giorni di assenza dell'alunno disabile fruitore del servizio, preventivamente comunicate, il servizio non sarà espletato.

In caso di assenza improvvisa o di mancato preavviso agli operatori da parte della famiglia e/o della scuola, le ore disponibili verranno utilizzate per altri alunni diversamente abili in condizioni di necessità previo accordo con il Servizio Sociale Comunale e sentita l'Istituzione scolastica.

Articolo 5. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è pari a complessi € 63.572,55 (di cui € 2.663,55 quali economie maturate per la realizzazione del servizio in argomento nell'Anno Scolastico 2018/2019 e da utilizzarsi nell'A.S. 2019/2020 per la figura dell'Educatore Professionale previa autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale competente), oltre IVA 5% e oneri della sicurezza da rischio di interferenza pari a € 390,00 più IVA, non soggetti a ribasso.

Nello specifico il ribasso verrà applicato alle seguenti voci di spesa:

- euro 29,50 oltre IVA, quale costo orario per la figura del Coordinatore;
- euro 27,00 oltre IVA, quale costo orario per la figura dell'Educatore Professionale.

L'appalto è finanziato con Fondi Regionali e con Fondi Comunali.

L'importo dell'appalto, potrà essere ridotto in funzione di eventuali modifiche dei trasferimenti regionali dedicati al Servizio oggetto dell'appalto.

Con tale corrispettivo l'affidatario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto con il pagamento del corrispettivo.

L'affidatario avrà diritto al compenso per le sole ore di servizio effettivamente espletate.

Il monte ore per ciascun Anno Scolastico è indicativamente stimato in:

- n. 32 ore di coordinamento (4 ore mensili) ;
- n. 717 ore di servizio (circa 89,50 ore mensili). Le ore di servizio come precedentemente quantificate (n. 717 per Anno Scolastico) sono comprensive di 16 ore per Anno Scolastico da destinarsi alla programmazione e alla stesura della documentazione (Piano di Lavoro Individualizzato, Relazioni).

Per l'Anno Scolastico 2019/2020 sono previste ulteriori 104 ore circa provenienti dalle economie dell'Anno Scolastico 2018/2019 e da utilizzarsi previa autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale competente.

Si precisa che le eventuali ore eccedentarie dell'Anno Scolastico 2019/2020 potranno essere utilizzate nell'Anno Scolastico 2020/2021 e le eventuali ore eccedentarie dell'Anno Scolastico 2020/2021 potranno essere utilizzate nell'Anno Scolastico 2021/2022 previa autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale competente e nei limiti dell'importo contrattuale.

Con tale corrispettivo l'affidatario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto con il pagamento del corrispettivo.

Articolo 6. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane e strumentali per quanto di competenza; nessun rapporto di subordinazione verrà a instaurarsi tra il Comune di Santadi e il personale dell'impresa appaltatrice.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti nel presente Capitolato.

Gli inserimenti nel servizio saranno effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, presso cui dovranno pervenire le istanze da parte dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale sul minore disabile. Il numero delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno e la fascia oraria di assistenza saranno stabiliti dal Servizio Sociale Comunale in accordo con l'Istituzione Scolastica.

Gli interventi che dovranno essere garantiti a favore dei soggetti interessati dovranno essere flessibili e il più possibile personalizzati in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento e dal corpo insegnanti.

Articolo 7. PERSONALE E PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui al presente Capitolato devono essere svolte dall'affidatario mediante i propri operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività, nello specifico:

■ Coordinatore in possesso di Laurea di primo livello e/o Laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. n° 270/2004 o diploma di laurea, se conseguita secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari, nelle aree relative ai profili professionali di cui al presente Capitolato

(Psicologia, Pedagogia, Scienze dell'educazione), o con titolo riconosciuto di Educatore Professionale, con almeno un anno di esperienza maturata nel coordinamento di servizi identici e/o analoghi.

Il Coordinatore dovrà:

- garantire l'organizzazione e la programmazione dell'attività complessiva del servizio;
- coordinare lo svolgimento del servizio;
- coordinare il personale educativo e gestire le eventuali sostituzioni del personale assente o cessato;
- verificare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati al personale educativo e non;
- verificare, valutare e monitorare le prestazioni erogate;
- attivare prestazioni relative a eventuali emergenze ed urgenze;
- tenere contatti con i Servizi del territorio che hanno in carico il/i beneficiario/i del servizio;
- svolgere funzioni di referente nei confronti del Servizio Sociale Comunale;
- informare il referente comunale su eventuali anomalie di impedimento al regolare svolgimento del servizio e su ogni necessità che si evidenzia in relazione alla gestione degli stessi.

■ Educatori in possesso di:

- Laurea di primo livello e/o Laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. n° 270/2004 o diploma di laurea, se conseguita secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari, nelle aree relative ai profili professionali di cui al presente Capitolato (Psicologia, Pedagogia, Scienze dell'educazione), o con titolo riconosciuto – Educatore Professionale, con almeno un anno di esperienza maturata in servizi educativi rivolti a minori con handicap.

Gli educatori dovranno:

- predisporre un Piano di Lavoro Individualizzato per ogni alunno destinatario del servizio.
- Il Piano di Lavoro Individualizzato dovrà contenere, oltre le generalità del minore interessato, i bisogni/necessità, gli interventi da attuarsi – definiti con il Servizio Sociale Comunale e con la Scuola – le ore assegnate e la fascia oraria di assistenza – fissati dal Servizio Sociale e dalla Scuola, - e gli obiettivi/finalità;
- affiancare l'alunno nel processo d'integrazione scolastica;
 - agevolare la partecipazione dell'alunno disabile alle attività didattiche e di relazione sociale;
 - agire in momenti non separati rispetto a quelli del personale docente e del gruppo classe;
 - garantire la necessaria assistenza nella salvaguardia della dignità umana;
 - fornire stimoli educativi e di socializzazione per contribuire alla formazione della personalità;
 - favorire il raggiungimento dell'autonomia personale;
 - stimolare le capacità relazionali comunicative, l'interazione con gli altri e con l'ambiente;
 - Interagire e collaborare con le altre figure presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, etc.) e con il personale dei servizi comunali e del territorio al fine di assicurare, durante tutto il periodo di espletamento del servizio, una convergenza degli obiettivi pedagogici ed una programmazione delle attività coerente e condivisa da tutti gli operatori;
 - Mantenere un'interazione con la famiglia dell'alunno disabile;
 - Garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno portatore di handicap.
 - Proporre quanto si ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno in situazione di handicap nell'ambito del percorso scolastico;
 - partecipare alle riunioni del GLHO (compatibilmente con il monte ore disponibile).

Le unità operative impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere rapportate alle ore di intervento richieste.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, sarà tenuto a comunicare l'elenco nominativo del personale da impiegare con le relative qualifiche, comprese le eventuali sostituzioni. Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Santadi.

L'appaltatore dovrà garantire, nel periodo a cui si riferisce l'appalto, la continuità del personale senza prevedere turnazioni o sostituzioni fatti salvi i casi espressamente previsti dal CCNL di settore o dalle norme vigenti in materia. Ogni sostituzione dovrà essere anticipata o tempestivamente comunicata al referente del Comune unitamente al nominativo del sostituto.

In caso di assenze del personale in servizio, anche temporanee o di breve durata, questo dovrà immediatamente essere sostituito senza interruzioni del servizio, con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica.

Il Comune può in qualunque momento, chiedere all'appaltatore, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva del personale che sia causa accertata di disservizio o accertato malcontento dei beneficiari degli interventi e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli o che abbia mostrato un comportamento deontologicamente non adeguato. Dovranno altresì essere previste delle sostituzioni di personale su richiesta scritta e motivata della Stazione Appaltante, in caso di accertate incompatibilità caratteriali con i beneficiari del servizio.

Le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

Gli operatori rappresentano, nello svolgimento delle mansioni, l'Amministrazione Comunale e, come tali, sono vincolati al rispetto delle norme dettate dall'Amministrazione.

Ogni volta se ne ravvisi la necessità, su richiesta congiunta del referente comunale e dell'Appaltatore, potranno essere previste riunioni collegiali di programmazione, in orario e giorno da concordarsi, finalizzate al coordinamento degli interventi e al conseguimento di una maggiore efficienza del servizio.

Gli operatori del servizio, dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio; essi dovranno, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile.

E' posto a carico dell'appaltatore l'obbligo di garantire che il personale addetto al servizio tenga una corretta condotta morale e professionale, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Il personale dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del medesimo o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che contravvenissero a tale obbligo.

Il personale dipendente dell'appaltatore nonché il personale che, a titolo di socio, collaboratore o coadiuvante, presta la propria attività nell'ambito del servizio oggetto del contratto, è tenuto, pena la risoluzione del contratto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santadi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 20.12.2013.

L'Amministrazione Comunale non avrà alcun obbligo di qualsiasi natura verso il personale impiegato.

L'affidatario si impegna a richiamare, multare e, se è il caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile.

Durante il servizio tutti gli operatori dovranno essere muniti di un tesserino di riconoscimento da indossare durante il servizio, fornito dall'Appaltatore e contenente le generalità personali, la foto, la qualifica professionale e il nome della impresa aggiudicataria.

Per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti, l'affidatario, in riferimento a ciascun Anno Scolastico cui si riferisce il servizio dovrà presentare alla Stazione appaltante:

- entro il mese di gennaio di ciascun anno - una relazione esplicitante il lavoro svolto, l'andamento tecnico del servizio, le eventuali criticità riscontrate e gli obiettivi raggiunti per ciascun alunno seguito;

- a conclusione di ciascun anno scolastico, una relazione finale per ciascun alunno.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'appaltatore dovrà:

- informare dettagliatamente il proprio personale circa le modalità di erogazione delle prestazioni previste nel presente capitolato e nel contratto, per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente;
- garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori anche assicurando la loro partecipazione, con spese a carico della ditta, alle iniziative promosse da Enti specializzati nel settore, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi.

Il Comune di Santadi ha redatto, ai sensi all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il proprio DUVRI, All. 1), parte integrante del presente Capitolato, pertanto l'aggiudicatario dovrà uniformare il proprio piano di formazione alle prescrizioni di sicurezza nello stesso riportate, che sono da considerarsi condizioni minime richieste.

L'appaltatore sarà tenuto ad effettuare il Piano di Formazione continua per il proprio personale coinvolto nel servizio oggetto del presente appalto.

L'appaltatore potrà prevedere formazione su ulteriori aspetti ritenuti rilevanti ai fini della qualità del servizio gestito.

Articolo 8. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente servizio, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e le modalità in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale ne sarà il solo responsabile.

L'aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori.

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici dei dipendenti impiegati nell'appalto.

Articolo 9. ONERI DELL'APPALTANTE

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare ogni e qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e di disporre i provvedimenti più opportuni nell'interesse del servizio.

L'affidatario può senz'altro avanzare, per iscritto, proposte di eventuali modifiche o integrazioni relative alle metodologie o modalità di intervento e quant'altro ritenuto utile per l'esecuzione di un servizio sempre migliore. Le proposte di cui sopra verranno valutate dall'Amministrazione Comunale ed eventualmente attuate.

Qualora si verificassero problemi che potrebbero determinare disservizi o limitazioni delle prestazioni contrattuali a favore degli utenti, l'affidatario sarà tenuto ad informare per iscritto l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale vigilerà sull'andamento del servizio, anche nella sede di lavoro, attraverso gli uffici Sociali del Comune o anche con interventi diretti ad appurarne il corretto svolgimento.

Articolo 10. ASSICURAZIONI

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale che discenda ai sensi di legge a causa dell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

L'Amministrazione Comunale sarà esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e a terzi in occasione dell'esecuzione del servizio. L'impresa appaltatrice assume a proprio carico l'onere di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata per tali accadimenti.

A tal fine l'impresa dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie e i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi);

R.C.T.	Per sinistro	€ 1.000.000,00
R.C.T.	Per persona	€ 1.000.000,00
R.C.T.	Per danni a cose o animali	€ 300.000,00

I contratti assicurativi, esenti da franchigia, dovranno essere stipulati per la stessa durata dell'affidamento del servizio in argomento dall'impresa aggiudicataria e dovranno riportare specifico riferimento al "SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. DI 1° GRADO. L.R. N. 9/2006, ART. 73 e SS.MM.II - ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022" - CIG: 8004386449.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo dovranno coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante, in copia resa autentica, prima della firma del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza in argomento, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il "SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. DI 1° GRADO. L.R. N. 9/2006, ART. 73 e SS.MM.II - ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022" CIG: 8004386449

Qualora sia autorizzata l'esecuzione anticipata in pendenza della stipulazione del contratto, la polizza, in copia conforme all'originale ai sensi di Legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

Articolo 11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Santadi provvederà al versamento diretto allo Stato dell'I.V.A. dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.

Il pagamento del corrispettivo d'appalto avverrà a rate mensili posticipate, a mezzo mandato, con bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previa presentazione di regolare fattura, intestata al Comune di Santadi, vistata per la regolarità della prestazione dal responsabile del procedimento e previa acquisizione da parte del Comune, nei termini di legge, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

La fatturazione delle prestazioni inerenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico, e trasmesse esclusivamente mediante SdI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

A tale proposito si comunica il **"Codice Univoco Ufficio": UFUK18**

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto e il CIG.

Alle fatture dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'affidatario, corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante il regolare pagamento delle retribuzioni;
- prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni giornaliere rese da ciascun operatore contenente: cognome e nome del minore seguito e numero delle ore prestate giornalmente (dalle _____ alle _____). I prospetti devono riportare la firma dell'operatore che ha eseguito la prestazione e devono essere controfirmati dal coordinatore del servizio e dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Tale medesimo prospetto dovrà essere fornito obbligatoriamente all'ufficio competente, anticipatamente rispetto alle fatture, entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferisce.

Le spese per la sicurezza, pari a € 390,00 più IVA per tutta la durata contrattuale, saranno corrisposte in tre soluzioni da € 130,00 più IVA a conclusione di ciascun anno scolastico. L'impresa affidataria dovrà fatturare tali importi con specifiche fatture.

Sull'importo della prestazione verrà effettuata una trattenuta dello 0,50% secondo quanto previsto dall'art.30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016.

L'importo della fattura, al netto dello 0,50%, verrà definito dal RUP o dal direttore dell'esecuzione se nominato, mediante l'emissione del certificato di pagamento.

La fattura potrà essere emessa solo successivamente ai passaggi amministrativi sopra riportati.

La ritenuta dello 0,50% verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Santadi, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010.

Articolo 13. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'operatore economico non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta sempre che, nel contempo il concorrente non sia stato informato dell'aggiudicazione del servizio in suo favore.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell' art. 32, comma 4, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 14. PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato d'appalto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00.

L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue:

- Interruzione del servizio;
- Ritardi nello svolgimento del servizio;
- Inosservanza grave degli obblighi previsti nel Capitolato speciale;
- Ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare la penalità previa diffida all'affidatario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a tre giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

Nel caso in cui l'affidatario si adegui alla diffida, l'Amministrazione Comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all'importo minimo di € 250,00, in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio, avverso la quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, l'affidatario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate. (Resta ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente l'esecuzione del servizio con l'impresa affidataria e di affidarlo ad altra, con costi a carico dell'inadempiente).

Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui l'impresa dimostri la causa di forza maggiore ad essa non imputabile o riconducibile. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla polizza fideiussoria. In tale caso l'affidatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa regionale.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri operatori il mancato, incompleto o trascurato servizio a spese dell'affidatario.

Rifusione delle spese, pagamento di danni e penalità verranno realizzati mediante ritenuta sulla prima rata successiva del corrispettivo contrattuale.

Articolo 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre

un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'Appaltatore.

L'avvio e la conclusione del procedimento in argomento sono comunicati all'appaltatore con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto.

Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a garantire la continuità nell'erogazione del servizio, fino alla data di decorrenza del nuovo appalto.

L'Amministrazione Comunale avrà, inoltre, la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, con incameramento automatico della cauzione e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:

- difformità nella realizzazione del progetto tecnico secondo quanto indicato in fase di offerta;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- cessione anche parziale del contratto;
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- perdita dei requisiti minimi per l'accesso all'appalto;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterati, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti collettivi nei confronti del personale dipendente;
- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della medesima;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 il Comune risolverà, altresì, il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio.

In tal caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.

Articolo 16. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicurative.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'affidatario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo di pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con esso, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo e di ogni indennizzo.

ART. 17. CAUZIONE

L'affidatario deve costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio, a causa di inadempienze o cattiva esecuzione dello stesso per causa dell'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria, dell'importo di € 6.357,26 pari al 10% dell'importo massimo dell'appalto al netto dell'I.V.A.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento e, ove non sussistano contestazioni formali fra le parti, sarà svincolata dal Comune alla conclusione del rapporto contrattuale, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

Articolo 18. SUB APPALTO

Per il sub appalto valgono le prescrizioni contenute nell'art. 7 del Disciplinare di gara.

Articolo 19. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 20. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

L'appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla pubblica amministrazione le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

L'Appaltatore indicherà il responsabile della privacy, e si impegna a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al GDPR n. 679/2016, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:

- a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il perseguimento di obblighi specificatamente richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente bando è rivolto; le modalità di trattamento ineriscono funzioni istituzionali mediante utilizzo di strumenti cartacei ed informatici;

- b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'impresa concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- c. la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento e tutti i soggetti anche esterni, compresi i commissari di gara ed eventuali professionisti, il cui coinvolgimento si renda necessario per ragioni connesse al procedimento di gara;
 - 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- e. l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
- f. titolare del trattamento dei dati è il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Santadi.

Articolo 21. COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune di costituzione in mora dell'appaltatore.

Articolo 22. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Santadi. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale salvi i casi per i quali è stabilita la lettera raccomandata.

Articolo 23. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Parimenti sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2 Dicembre 2016.

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 24. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, sia in relazione all'espletamento delle prestazioni, sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali in materia.

Allegati:

- All. 1) D.U.V.R.I.

Il Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona
(Dott.ssa Caterina Meloni)